

## **Norme regolanti lo svolgimento degli esami di profitto (estratte dall'art. 23 del Regolamento Didattico di Ateneo)**

- L'esame relativo ad un insegnamento deve essere ordinato in modo da accertare la preparazione del candidato sui contenuti dell'insegnamento come precisati nel programma del corso stesso. La commissione di esame non può prendere visione delle votazioni riportate dal candidato negli altri esami prima di esprimere il proprio giudizio. È cura della commissione d'esame assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame.

- La conduzione dell'esame da parte della commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato. È dovere degli studenti attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d'esame, astenendosi in particolare dall'usare strumenti di trasmissione e/o comunicazione ovvero di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla commissione e che possano impropriamente facilitare lo svolgimento della verifica.

- Se nel corso dell'esame, un candidato si avvale di strumenti di trasmissione e/o comunicazione o di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla commissione e che possano alterarne il risultato, lo svolgimento della sua prova viene interrotto e l'esame si considera non superato, in quanto risulta abbandonata la conduzione dell'esame secondo un comportamento leale e corretto.

- Al candidato deve essere consentito di rinunciare a proseguire l'esame in ogni fase del suo svolgimento. La rinuncia a proseguire l'esame da parte del candidato viene rilevata e registrata a soli fini statistici e non comporta alcuna conseguenza di carattere amministrativo. In particolare essa non viene riportata sul libretto personale dello studente, né nei certificati di carriera scolastica, se non a richiesta dello studente medesimo, compresi quelli forniti dalla segreteria alla commissione di esame di laurea o diploma.

- Gli esami sono pubblici e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione dell'esito dell'esame e della votazione.